

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 12 dicembre 2019 —
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t. / GN**

(Causa C-914/19)

(2020/C 87/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.

Convenuto: GN

nei confronti di: HM, JL, JJ

Questione pregiudiziale

Se l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'art. 10 TFUE e l'art. 6 della Direttiva del Consiglio 2000/78/CE ⁽¹⁾ del 27 novembre 2000, nella parte in cui vietano discriminazioni in base all'età nell'accesso all'occupazione, ostino a che uno Stato membro possa imporre un limite di età all'accesso alla professione di notaio.

⁽¹⁾ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il
16 dicembre 2019 — Procedimento penale a carico di X.Y.**

(Causa C-919/19)

(2020/C 87/13)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, X.Y.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che i criteri in esso previsti sono soddisfatti solo nel caso in cui la persona condannata abbia nello Stato membro di cui ha la cittadinanza legami familiari, sociali, di lavoro o di altro tipo, in considerazione dei quali si possa fondatamente presumere che l'esecuzione della pena in tale Stato possa favorire il suo reinserimento sociale, e che quindi esso osta a una disposizione di diritto nazionale, quale l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 549/2011 (nella versione in vigore al 31 dicembre 2019), che consente in tali circostanze di riconoscere ed eseguire una sentenza in base alla sola residenza abituale quale formalmente registrata nello Stato di esecuzione, senza considerare se la persona condannata abbia in tale Stato legami concreti che possano rafforzare il suo reinserimento sociale.

- 2) In caso di risposta affermativa al precedente quesito, se l'articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che, anche nell'ipotesi disciplinata all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro, l'autorità competente dello Stato di emissione è tenuta a verificare, prima ancora della trasmissione della sentenza e del certificato, che l'esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione risponderà allo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, e nel contempo a riportare [la suddetta autorità] le informazioni ottenute nella parte d), punto 4, del certificato, in particolare se la persona condannata, nell'opinione espressa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, afferma di avere concreti legami familiari, sociali o di lavoro nello Stato di emissione.
- 3) In caso di risposta affermativa al primo quesito, se l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che sussiste un motivo di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di una sentenza anche quando, nell'ipotesi prevista all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro, non è dimostrata, nonostante la consultazione di cui al paragrafo 3 di tale disposizione e all'occorrenza la divulgazione delle altre necessarie informazioni, l'esistenza di legami familiari, sociali, di lavoro o di altro tipo in considerazione dei quali si possa fondatamente presumere che l'esecuzione della pena nello Stato di esecuzione possa favorire il reinserimento sociale della persona condannata.

(¹) Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27), come modificata dalla decisione quadro del Consiglio 2009/299/GAI, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Austria) il 20 dicembre 2019 — Titanium Ltd

(Causa C-931/19)

(2020/C 87/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht

Parti

Ricorrente: Titanium Ltd

Resistente: Finanzamt Wien 1/23

Questione pregiudiziale (¹)

Se la nozione di «stabile organizzazione» debba essere interpretata nel senso che è sempre necessaria la presenza di mezzi umani e tecnici e che, pertanto, nell'organizzazione deve essere presente necessariamente personale proprio del prestatore del servizio o se, nel caso specifico della locazione imponente di un bene immobile situato nel territorio nazionale, la quale costituisce una mera prestazione passiva di permettere, tale bene immobile possa essere considerato come «stabile organizzazione» anche in assenza di mezzi umani.

(¹) Sull'interpretazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2008/8/CE (GU 2008, L 44, pag. 11), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112 (GU 2011, L 77, pag. 1).